



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VICENZA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>TOMASELLI</u>	<u>FIorenZO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>DE BIASE FREZZA</u>	<u>COSTANZA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FORTE</u>	<u>ERICO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 338/2016
depositato il 02/05/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420169000582 0 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420169000582 1 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 2 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 1 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 0 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 0 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 0 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 0 IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 1 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 00 IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 00 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 00 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 00 IVA-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 00 IVA-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 0 IRAP 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 10 IRAP 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 20 IRAP 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 100 IRAP 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690005 30 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 00 IRAP 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 100 IRAP 2008

contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE VICENZA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 10 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 20 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 10 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 00 IRPEF-ALTRO 20

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 338/2016

UDIENZA DEL

22/09/2016 ore 09:30

N°

688/17-SEZ.3

PRONUNCIATA IL:

22-09-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 9 OTT. 2017

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Geom. Matteo STEFANIA)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE PROVINCIALE

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 338/2016

UDIENZA DEL

22/09/2016 ore 09:30



(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690005, 0 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690005, 00 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 000 IRPEF-ALTRO 20
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690005 000 IVA-ALTRO 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690005, 00 IVA-ALTRO 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690005, 000 IVA-ALTRO 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690007 IVA-ALTRO 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690007 0 IVA-ALTRO 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690007 0 IVA-ALTRO 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690007 0 IVA-ALTRO 2008
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420169000 IRAP 2002
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420169000 IRAP 2003
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420169000 IRAP 2004
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690005, 0 IRAP 2005
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 12420169000 0 IRAP 2006
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 124201690005, 0 IRAP 2007
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 1242016900058 0 IRAP 2008

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - VICENZA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

VICENZA VI

difeso da:

VICENZA VI

FATTO

Con ricorso del 19.4.2016, la signora _____ ha impugnato l'avviso di intimazione meglio specificato in epigrafe - riferito a più partite e recante l'elencazione di plurime cartelle di pagamento - emesso dall'agente della riscossione Equitalia a carico del predetto contribuente.

A sostegno dell'impugnativa la ricorrente ha formulato i seguenti motivi:

- 1) inesistenza dell'atto per inesistenza della relativa notifica;
- 2) decadenza dell'Ufficio dal diritto di esazione dei tributi e decadenza della notifica;
- 3) invalidità, inefficacia e/o inesistenza della notifica per prescrizione del diritto;
- 4) nullità e/o inesistenza del ruolo per mancato invio dell'avviso bonario;
- 5) nullità e/o inesistenza del ruolo per mancata notifica dell'atto presupposto;
- 6) carenza di motivazione dell'avviso - violazione del diritto di difesa;
- 7) omessa allegazione dell'atto presupposto - violazione del diritto di difesa
- 8) duplicazione della richiesta erariale.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Vicenza, che ha sostenuto l'infondatezza del gravame.

All'udienza del 22 settembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente si rileva la sussistenza di svariati crediti aventi natura non tributaria (INAIL, INPS, ecc.).

Il Collegio - in disparte il fatto che si dubita che un unico avviso possa riguardare crediti eterogenei - deve, nella specie, evidenziare che, in ordine ai predetti crediti non fiscali, la competenza non appartiene al giudice tributario (cfr. Cass. SS.UU. n. 14831/2008).

Ne deriva che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

In applicazione del principio della traslatio iudicii, affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 12 marzo 2007, n. 77 e disciplinato dall'art. 59 della legge 18.6.2009, n. 69, il processo (nella parte relativa a tali crediti) potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario, restando salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda in questa sede avanzata, ove la stessa sia riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

2. Ciò posto, giova anzitutto premettere che la sig.ra _____ era, per gli anni in contestazione e fino al 03.11.2008, legale rappresentante e socio amministratore della _____ Snc (poi _____ Sas di

_____ & C. - in fallimento), alla quale società sono state notificate - ad avviso dell'Ufficio, regolarmente - le cartelle di pagamento individuate nell'impugnato atto di intimazione.

La ricorrente si duole della mancata notifica delle predette cartelle al socio, sottolineando che solo in data 14.03.2016 veniva notificato alla stessa (a titolo di coobbligata in solido della predetta società) l'intimazione di pagamento n. 124201690005 _____) in questa sede gravata, riferita, per l'appunto, alle cartelle emesse a carico della società stessa per le annualità 2002/2008.

3. Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito illustrati.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta plurimi vizi di notifica dell'atto impugnato, contestando, in particolare, la violazione dell'art. 26 DPR 602/73.

Ai suddetti rilievi è agevole replicare, osservando, anzitutto, come sia principio consolidato in giurisprudenza che l'eventuale nullità della notifica venga sanata dalla costituzione in giudizio del contribuente in applicazione dell'art.156, comma 3, c.p.c.

In ogni caso la Suprema Corte (SS. UU. n. 19854/2004) ha statuito che i vizi relativi alla notifica, qualora il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto, non possono costituire motivo di annullamento del provvedimento.

Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che l'atto notificato è valido anche se manca della relata di notifica: trattasi, infatti, di irregolarità che non comporta l'inesistenza della notificazione (cfr. Cass. n. 9493/2009).

Di qui l'infondatezza delle censure.

4. Quanto al secondo e terzo motivo, il Collegio non può ignorare l'indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, dalla stessa sempre confermato, secondo il quale la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291 cod. civ. per i debiti della società in nome collettivo, come nel caso di specie, opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti.


Pertanto, il socio, dopo l'iscrizione a ruolo a carico della società dell'imposta, resta sottoposto, ancorché privo della qualità di obbligato per l'imposta, e quindi estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo, all'esazione del debito stesso, qualora il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio sociale, sicché correttamente viene notificato al socio l'avviso di intimazione da parte dell'agente della riscossione, trattandosi di azione direttamente consentita dal suddetto art. 2291 c.c., che non richiede valutazioni da parte dell'ente impositore (cfr. Cass. n. 12022/2006).

Ora, la ricorrente sostiene che, non essendo intervenuti atti interruttivi, la pretesa creditoria portata dalle cartelle oggetto del gravato avviso di intimazione sarebbe estinta per prescrizione ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.

Devesi, invece, evidenziare che la questione della prescrizione successiva alla notifica della cartella di pagamento è stata puntualmente risolta dalla giurisprudenza di legittimità.

La Cassazione, con sentenza n. 17877 del 31.8.2011, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è decennale.

Pertanto, ritiene la Sezione che, analogamente a quanto statuito dalla Suprema Corte, a decorrere dalla notifica della cartella di pagamento deve farsi riferimento all'ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario, nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.



Nel caso in esame, al momento dell'emissione dell'avviso di intimazione impugnato, non risulta ancora spirato il termine decennale decorrente dalla notifica delle suddette cartelle di pagamento: in particolare, il predetto avviso riporta, quale data di notifica della cartella di pagamento più risalente nel tempo, quella del 21.09.2006.

In definitiva, con la notifica alla società l'Ufficio ha evitato la decadenza stabilita dall'art. 25 DPR 602/1973, mentre il socio resta esposto al termine ordinario della prescrizione decennale per questa obbligazione come per tutte le altre non soddisfatte dalla società.

5. Nel quarto e quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, la ricorrente contesta, da un lato, il mancato invio dell'avviso bonario e, dall'altro, l'illegittimità del ruolo per mancata notifica dell'atto presupposto.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia che l'avviso di intimazione impugnato è stato preceduto dalla regolare notifica dei titoli prodromici alla società e che, quanto all'asserita omissione del dialogo in sede procedimentale, non può ritenersi esistente un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale.

In proposito, rileva, anzitutto, il Collegio che la notifica delle cartelle in questione rende, stante l'irretrattabilità del titolo, in questa sede inammissibili tutte le domande della ricorrente concernenti la legittimità delle cartelle medesime, nonché quelle attinenti agli eventi estintivi verificatisi prima della notifica delle stesse.

Inoltre, va sottolineato che gli adempimenti invocati dalla ricorrente non sono generalizzati e che, nella fattispecie, non vi era nessun obbligo di

contraddittorio, mancando una disposizione di carattere generale che ne imponga l'attivazione per ogni tipologia di controllo.

La ricorrente indugia, pertanto, sterilmente nella richiesta di dichiarare nulla ogni debenza.

6. Per quanto attiene ai profili di difetto motivazionale di cui al sesto e settimo motivo per omessa allegazione di atti presupposti, nonché per non recare la cartella impugnata indicazioni sufficienti al fine di verificare la correttezza delle somme iscritte a ruolo, in special modo con riguardo al calcolo degli interessi, il Collegio, pur osservando che l'intimazione avversata appare formata secondo le modalità stabilite dall'art. 25 D.P.R. 602/73, deve, tuttavia, richiamare sul punto - condividendone i contenuti - l'orientamento espresso dalle sentenze della CTR del Veneto n. 6/24/13 e 262/19/15.

In concreto, l'avviso impugnato, relativamente al computo degli interessi, appare carente di adeguati riferimenti al tasso ed alla decorrenza.

Ora, l'intimazione di pagamento, quando essa non sia stata preceduta - come nella specie - da un atto impositivo presupposto ritualmente notificato al contribuente, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni atto amministrativo, dall'art. 3 L. n. 241/1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 L. n. 212/2000.

Nel caso in esame, mancando l'indicazione del tasso e della decorrenza, il contribuente non è stato posto nella condizione di calcolare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'Amministrazione finanziaria sulla base della somma dovuta.

In particolare, quanto agli interessi, la sola indicazione degli importi, senza alcuna specifica dei conteggi che hanno dato luogo a quegli importi, viola il fondamentale diritto di difesa del contribuente, in quanto gli pone a carico, indebitamente, difficili operazioni interpretative di numerazioni.

Le doglianze vanno, dunque, accolte nei limiti della non debenza degli interessi.

7. Infine, sull'asserita duplicazione della richiesta erariale, si rileva - come correttamente sostenuto anche dall'Ufficio - che il carico di cui alle cartelle n. 12420090002169838502 e n. 12420100006154867504 deve intendersi sgravato, posto che le stesse sono state rispettivamente annullate con sentenze di questa Commissione n. 77/01/15 e n. 266/09/16.

Al riguardo, va peraltro osservato che le viste decisioni attengono a cartelle notificate alla società successivamente al 3.11.2008, data in cui la ricorrente aveva venduto le proprie quote sociali.

8. Per le suesposte considerazioni, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione; nel resto, il ricorso viene in parte accolto.

Le spese di giudizio possono restare compensate fra le parti in causa, attesa la peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe:

- dichiara il proprio parziale difetto di giurisdizione, spettando essa, quanto ai crediti aventi natura non fiscale, al giudice ordinario, presso il quale la causa

potrà essere riassunta nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in
giudicato della presente pronuncia;

- lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Vicenza nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2016.

Il Presidente/estensore

dott. Fiorenzo Tomaselli

